



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito "Fondo ex articolo 200") presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio nonché il comma 2, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento;

Visti l'articolo 44 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, l'articolo 22 ter del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, l'articolo 29 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, l'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, l'articolo 51 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, con i quali sono state integrate le risorse del Fondo ex art. 200 ed esteso a tutto l'anno 2021, il periodo di compensazione dei ricavi prevedendo, altresì, l'utilizzo di una parte degli stanziamenti per l'attivazione di servizi aggiuntivi ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20 settembre 2022 con il quale la compensazione dei minori ricavi tariffari relativi all'esercizio 2020 è stata definitivamente accertata in 1.626.100.195,91 euro e, contestualmente, si è provveduto a determinare in 724.178.085,74 euro l'anticipazione per la compensazione minori ricavi tariffari relativi all'esercizio 2021, e a indicare le procedure e dei tempi per l'assegnazione definitiva delle risorse destinate alla compensazione minori ricavi tariffari 2021;

Visto l'articolo 1, comma 477, della legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022 che ha modificato l'art. 200 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, inserendo, dopo il comma 2, il comma 2 bis che prevede il rifinanziamento "*per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita [...] nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2022*";

Considerato che la medesima disposizione di legge prevede che le risorse stanziare siano ripartite "*sulla base del decreto di cui al comma 2*" dello stesso articolo 200 "*tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti*";

Tenuto conto che l'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20 settembre



2022 ha previsto che le Regioni e le Province Autonome entro il 31 ottobre 2022 effettuino le verifiche previste dall'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 489 del 2 dicembre 2021;

Considerato che le verifiche in parola non sono state effettuate e che l'articolo 200, comma 2 bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, estende il periodo oggetto di contribuzione al 31 marzo 2022 e che pertanto la verifica di eventuali sovracompensozioni è effettuata su un arco temporale più ampio che richiede l'approvazione dei bilanci 2022;

Tenuto conto che è opportuno, prima di procedere alla ripartizione definitiva dei contributi relativi all'esercizio dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2022, consentire alle Regioni ed alle Province Autonome, per il tramite delle aziende interessate e mediante la piattaforma dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile di apportare eventuali modifiche alla ripartizione, inerente all'esercizio 2021, dei contributi assegnati con il richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20 settembre 2022;

Ritenuto necessario ridefinire, al 31 gennaio 2024, il termine di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20 settembre 2022, entro il quale le Regioni e le Province autonome, anche per il tramite degli enti affidanti il contratto di servizio, sono tenute ad effettuare le verifiche previste dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 489, del 2 dicembre 2021, e di estendere dette verifiche all'intero periodo di contribuzione 23 febbraio 2020 – 31 marzo 2022;

Ritenuto altresì necessario procedere, con i criteri previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 340, dell'11 agosto 2020, come integrato e modificato da ultimo con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20 settembre 2022, all'integrazione dell'anticipazione riconosciuta per l'esercizio 2021 con il medesimo del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20 settembre 2022;

Visti i dati disponibili sulla banca dati dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile prodotti dalle aziende di settore ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20 settembre 2022;

Tenuto conto che i dati in parola sono stati integrati e corretti su richiesta degli enti e delle aziende interessate entro il 10 ottobre 2022, a seguito del mal funzionamento del portale del Ministero su cui opera la piattaforma informatica dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile;

Considerato che l'algoritmo di calcolo applicato dalla piattaforma dell'Osservatorio ed elaborato a seguito dell'intesa della Conferenza Unificata del 25 marzo 2021 è stato corretto, escludendo i costi cessanti negativi, al fine di evitare compensazioni anomale;



Considerato che per la quantificazione dell'anticipazione da riconoscere per il primo trimestre 2022 si può prendere a riferimento il fabbisogno relativo all'esercizio 2021 diviso in dodicesimi;

Considerato altresì necessario procedere, tenendo conto della ripartizione dell'anticipazione prevista con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20 settembre 2022, in modo da garantire una compensazione uniforme in misura percentuale per tutti i soggetti beneficiari.

Ritenuto opportuno non ripartire, a titolo di anticipazione l'importo di 93.134.001,03 euro rinviandone l'assegnazione a seguito della rendicontazione definitiva che le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale dovranno effettuare, per il tramite delle aziende interessate e mediante la piattaforma dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile, entro il 30 novembre 2023.

Vista l'Intesa della Conferenza Unificata del 7 giugno 2023;

DECRETA

Art. 1

(Criteri di ripartizione delle risorse assegnate dall'articolo 1, comma 477, della legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2021 che ha modificato l'art. 200 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77)

1. In applicazione dell'articolo 200, comma 2 bis, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente dalla legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2021, articolo 1, comma 477, sono assegnati, alle singole Regioni, alle Province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, a titolo di anticipazione per la compensazione minore ricavi tariffari relativi all'esercizio 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2022, 256.865.998,97 euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in considerazione ai dati forniti dalle aziende all'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289, del 20 settembre 2022.
3. La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata assicurando una anticipazione, pari ad euro 256.865.998,97, che consenta una compensazione, pari al 50 per cento del fabbisogno presunto al 31 marzo 2022, uniforme per tutte le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale.
4. La ripartizione in argomento è stata effettuata tenendo conto, in sede istruttoria, dell'algoritmo di calcolo applicato dalla piattaforma dell'Osservatorio corretto escludendo i costi cessanti negativi.



5. L'importo residuo di euro 93.134.001,03 è ripartito, al fine di assicurare una compensazione uniforme in misura percentuale per i beneficiari, tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, a seguito della rendicontazione del fabbisogno minori ricavi tariffari 1 gennaio 2021- 31 marzo 2022, effettuata con le procedure previste dall'articolo 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289, del 20 settembre 2022 nel rispetto dei termini riportati nell'articolo 3.
6. Le Regioni e le Province autonome, anche per il tramite degli enti affidanti, procedono alla compensazione di queste risorse con la medesima misura percentuale verso i contratti di servizio territorialmente competenti.

Art. 2

(Integrazione dell'anticipazione assegnata per la compensazione minori ricavi tariffari 2021 con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20/09/2022).

1. In applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 3, è di seguito riportata la ripartizione, tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale l'importo di euro 256.865.998,97:

Tabella n. 1

Regioni - P. Autonome - Aziende competenza Stato	Fabbisogno CMRT 2021 rendicontato alla data del 10 ottobre 2022 (a)	% FABB.	Fabbisogno CMRT 2022 relativo al primo trimestre (b)	totale fabbisogno (Anno 2021+ 1 trimestre 2022) (c=a+b)	TOTALE anticipazione CMR 2021 assegnata con D.l n. 289 del 20-09-22 (d)	% di copertura	copertura uniforme al 50% (f)	Integrazione anticipazione CMRT 2021 al D.l n. 289 del 20-09-22 (g)	quota copertura integrazione anticipazione CMRT 2021 con stanziamento anno 2023 (h)	quota copertura integrazione anticipazione CMRT 2021 con stanziamento anno 2024 (i)
ABRUZZO	16.782.861,54	1,07	4.195.715,39	20.978.576,93	3.083.144,91	14,70	10.489.288,46	7.406.143,55	2.883.271,27	4.522.872,28
BASILICATA	4.972.434,20	0,32	1.243.108,55	6.215.542,75	604.841,04	9,73	3.107.771,38	2.502.930,34	974.410,92	1.528.519,42
CALABRIA	22.882.592,28	1,46	5.720.648,07	28.603.240,35	1.903.682,85	6,66	14.301.620,18	12.397.937,33	4.826.616,75	7.571.320,58
CAMPANIA	92.389.174,49	5,89	23.097.293,62	115.486.468,11	49.962.331,65	43,26	57.743.234,06	7.780.902,40	3.029.167,91	4.751.734,50
E. ROMAGNA	102.656.766,61	6,54	25.664.191,65	128.320.958,26	52.670.288,61	41,05	64.160.479,13	11.490.190,52	4.473.223,61	7.016.966,91
F. V. GIULIA	25.036.880,42	1,60	6.259.220,11	31.296.100,53	8.176.037,67	26,12	15.648.050,26	7.472.012,60	2.908.914,62	4.563.097,98
LAZIO	246.709.591,19	15,72	61.677.397,80	308.386.988,99	107.546.053,92	34,87	154.193.494,49	46.647.440,57	18.160.223,91	28.487.216,66
LIGURIA	59.049.454,65	3,76	14.762.363,66	73.811.818,31	27.252.203,45	36,92	36.905.909,16	9.653.705,71	3.758.265,30	5.895.440,41
LOMBARDIA	392.398.196,86	25,00	98.099.549,22	490.497.746,08	205.392.729,21	41,87	245.248.873,04	39.856.143,83	15.516.317,45	24.339.826,37
MARCHE	24.739.650,65	1,58	6.184.912,66	30.924.563,31	10.185.305,36	32,94	15.462.281,66	5.276.976,30	2.054.369,33	3.222.606,97
MOLISE	2.477.849,46	0,16	619.462,37	3.097.311,83	985.129,15	31,81	1.548.655,91	563.526,76	219.385,50	344.141,26
PIEMONTE	107.542.397,54	6,85	26.885.599,39	134.427.996,93	52.469.496,04	39,03	67.213.998,46	14.744.502,42	5.740.153,42	9.004.349,00
P. A. BOLZANO	13.495.104,45	0,86	3.373.776,11	16.868.880,56	5.726.597,59	33,95	8.434.440,28	2.707.842,70	1.054.184,95	1.653.657,75
P. A. TRENTO	10.033.871,19	0,64	2.508.467,80	12.542.338,99	3.949.121,96	31,49	6.271.169,49	2.322.047,54	903.991,79	1.418.055,75
PUGLIA	47.886.690,40	3,05	11.971.672,60	59.858.363,00	24.070.231,45	40,21	29.929.181,50	5.858.950,05	2.280.936,39	3.578.013,66
SARDEGNA	16.592.793,36	1,06	4.148.198,34	20.740.991,70	8.578.315,50	41,36	10.370.495,85	1.792.180,35	697.710,23	1.094.470,12
SICILIA	51.261.323,88	3,27	12.815.330,97	64.076.654,85	16.083.382,49	25,10	32.038.327,43	15.954.944,93	6.211.388,43	9.743.556,51
TOSCANA	151.376.992,55	9,64	37.844.248,14	189.221.240,69	69.536.140,95	36,75	94.610.620,34	25.074.479,40	9.761.696,56	15.312.782,83
UMBRIA	17.856.738,45	1,14	4.464.184,61	22.320.923,06	6.066.794,93	27,18	11.160.461,53	5.093.666,60	1.983.005,39	3.110.661,21
VALLE D'AOSTA	1.898.239,65	0,12	474.559,91	2.372.799,56	720.872,67	30,38	1.186.399,78	465.527,11	181.233,45	284.293,66
VENETO	140.835.736,40	8,97	35.208.934,10	176.044.670,50	58.298.649,82	33,12	88.022.335,25	29.723.685,43	11.571.669,88	18.152.015,55
	1.548.875.340,22	98,68	387.218.835,06	1.936.094.175,28	713.261.351,20		968.047.087,64	254.785.736,43	99.190.137,06	155.595.599,37
G.CIRCUMET.	3.292.860,75	0,21	823.215,19	4.116.075,94	545.677,49	13,26	2.058.037,97	1.512.360,48	588.774,10	923.586,38
DOMOD. C.S.	2.018.203,34	0,13	504.550,84	2.522.754,18	879.741,17	34,87	1.261.377,09	381.635,91	148.573,93	233.061,98
G.N.LAGHI	15.484.131,22	0,99	3.871.032,81	19.355.164,03	9.491.315,87	49,04	9.677.582,01	186.266,14	72.514,91	113.751,24
	20.795.195,31	1,32	5.198.798,83	25.993.994,14	10.916.734,53		12.996.997,07	2.080.262,54	809.862,94	1.270.399,59
TOTALE	1.569.670.535,53	100,00	392.417.633,88	1.962.088.169,41	724.178.085,74		981.044.084,71	256.865.998,97	100.000.000,00	156.865.998,97



2. Le risorse di cui alla tabella 1, colonna (h) ed (i), sono erogate nell'ambito delle disponibilità per ciascun degli esercizi 2023 e 2024

Art. 3

(Procedura per la ripartizione delle risorse stanziati ma non assegnate con il precedente articolo 2)

1. L'importo di euro 93.134.001,03 è ripartito, con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale entro il 30 aprile 2024 al fine di assicurare una compensazione uniforme in misura percentuale a tutti i soggetti beneficiari del contributo a seguito della rendicontazione definitiva del fabbisogno minori ricavi tariffari relativo al periodo 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2022.
2. Ai fini della rendicontazione di cui al comma precedente sono applicate, anche per la verifica del fabbisogno minori ricavi tariffari nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022, le procedure previste dall'articolo 4, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289, del 20 settembre 2022.
3. Ai fini della applicabilità di tali procedure, i termini “del 30 settembre 2022”, “del 31 ottobre 2022” e “del 15 novembre 2022” previsti dal medesimo articolo 4, sono sostituiti rispettivamente nel termine “del 30 settembre 2023”, “del 31 gennaio 2024” e “del 20 febbraio 2024”.
4. Le verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 489 del 2 dicembre 2021, sono effettuate sul complessivo arco temporale 23 febbraio 2020 – 31 marzo 2022.
5. Nel periodo 1° settembre 2023 – 30 settembre 2023, su richiesta delle Regioni competenti, che ne verificano la motivazione, le aziende interessate possono procedere alla eventuale correzione, certificata, dei dati certificati inseriti in piattaforma al fine di verificare il fabbisogno minori ricavi tariffari 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2021.

Art. 4

(rendicontazione risorse assegnate alle singole aziende)

1. Le Regioni e le Province autonome entro il 30 settembre 2024 comunicano, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei contratti di servizio delle relative aziende affidatarie che hanno beneficiato dei contributi per la compensazione minori ricavi tariffati con indicazione del soggetto affidante il contratto di servizio, dell'azienda destinataria del contributo, dell'entità del contributo e del periodo a cui è riferito.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono effettuate per il tramite dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile.



3. Al fine di facilitare l'espletamento della procedura prevista ai precedenti commi 1 e 2, l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile predispone un modulo tipo per la raccolta dati che entro il 1° luglio 2024 è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

